

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>RICHIEDITA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO</b>	<b>NI01 EDI</b>
		Rev. 5 del 06.10.2014
		Pag. 2 di 2

## Cos'è

L'attestazione di idoneità alloggio è il documento richiesto dalla legge per attestare che l'abitazione, in cui alloggia una persona immigrata in Italia, è idonea ad ospitare il richiedente e i suoi familiari, siano questi già conviventi o in via di ricongiungimento.

L'attestazione di idoneità alloggio può essere rilasciata solo per le abitazioni ubicate nel Comune di Dolo e può essere richiesta da cittadini italiani o stranieri.

In particolare l'attestazione può essere utilizzata da tutti i cittadini non appartenenti all'unione Europea che vogliono ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare, oppure presentare richiesta di permesso di soggiorno, o sottoscrivere con il proprio datore di lavoro il contratto di soggiorno.

Si precisa che sono previste due distinte modalità di rilascio:

**1 - Nel caso richiesta idoneità alloggio per rilascio/rinnovo permesso di soggiorno o richiesta dal datore di lavoro** il documento viene rilasciato ai sensi dell'art. 9 legge regionale del 2 aprile 1996 n. 10 *"Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"* così come previsto art. 5/Bis lett. a) del D. lgs. 25 luglio 1998. n. 286 *"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"*;

**2 - Nel caso di richiesta idoneità alloggio per ricongiungimento familiare** il documento viene rilasciato ai sensi dell'art. 29, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 286/98 come modificato dall'art. 19 Legge n. 94/2009, e ai sensi dell'art. 69 del Regolamento edilizio comunale vigente e ai sensi della Deliberazione Giunta comunale n. 210 del 13/08/2009.

## Come si ottiene

Per ottenere l'attestazione di idoneità alloggio occorre compilare una domanda in bollo, utilizzando i modelli appositamente predisposti scegliendo quello relativo alla modalità relativa al rilascio/rinnovo permesso di soggiorno - richiesta del datore di lavoro o la modalità di rilascio relativa al ricongiungimento familiare.

I modelli possono essere ritirati allo sportello Integrato "Si cittadino" oppure scaricati dal sito internet [www.comune.dolo.ve.it](http://www.comune.dolo.ve.it) alla sezione modulistica.

La domanda, completa della documentazione allegata, può essere spedita per posta, con raccomandata AR, indirizzata a: Comune di Dolo Settore Urbanistica Edilizia Privata Via B. Cairoli n. 39 - 30031 Dolo - oppure consegnata a mano nei giorni di apertura dello **Sportello Integrato "Si cittadino"** che rispetta il seguente orario:

lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00  
 martedì e giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15,15 alle 17,15  
 venerdì dalle ore 7,40 alle ore 12,00  
**sabato chiuso**

## Documenti da presentare

1. n. 1 marca da bollo da € 16,00 ulteriore a quella di cui al presente modulo;
2. attestazione versamento di diritti di segreteria pari a € 51,65 su c.c. p. n. 13745302 intestato a: Comune di Dolo - Servizio di Tesoreria, con causale "diritti di segreteria" ;
3. carta d'identità o passaporto;
4. nel caso in cui il richiedente non possa consegnare di persona la richiesta di attestazione deve essere presentata delega insieme a fotocopia del documento di identità del delegato;
5. copia atto di proprietà, contratto registrato di affitto o di comodato;
6. se sono presenti cointestatori, allegare anche la fotocopia del documento di identità del/dei cointestatario/i.
7. copia della planimetria catastale dell'alloggio o, in alternativa, planimetria dell'alloggio predisposta da un professionista iscritto all'albo in scala 1:100 o 1:50 e debitamente quotata con indicazione della destinazione d'uso dei singoli locali e della loro superficie;

Inoltre nel caso di richiesta finalizzata al ricongiungimento familiare:

8. devono essere fornite specifiche indicazioni relative al certificato di agibilità/abitabilità dell'alloggio (data di rilascio, intestatario, numero del certificato e di protocollo o, al fine di agevolare le ricerche presso l'archivio, copia dello stesso certificato di agibilità/abitabilità). Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 94/2009 e dalla delibera di giunta comunale n. 210 del 13/8/2009 ai fini dell'ottenimento del certificato di idoneità dell'alloggio è necessario che l'immobile oggetto della richiesta sia dotato del certificato di agibilità/abitabilità che attesti la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità dell'edificio. in caso contrario ai fini dell'utilizzo dei locali e del rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere ottenuto il certificato di agibilità.

## Tempi di rilascio e iter della pratica

L'attestazione di idoneità alloggio viene rilasciata entro il limite massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

 <b>Comune di Dolo</b>	<b>RICHIEDA ATTESTAZIONE IDONEITA' ALLOGGIO</b>	<b>NI01 EDI</b>
		Rev. 5 del 06.10.2014
		Pag. 2 di 2

L'attestazione di idoneità alloggio può essere ritirata allo sportello Integrato "Si cittadino" nei giorni e negli orari di apertura suindicati.

### **Normativa di riferimento:**

**2 - Nel caso richiesta idoneità alloggio per rilascio/rinnovo permesso di soggiorno o richiesta dal datore di lavoro** il documento che viene rilasciato ai sensi art. 5 Bis lett. a) del D. lgs. 25 luglio 1998. n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Inoltre si precisa che:

**a - che il calcolo della superficie** sarà fatto sulla base art. 2 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 "Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata" "(...) a) per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte finestre. La superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale; b) per superficie non residenziale si intende la superficie, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, risultante dalla somma delle superfici di pertinenza degli alloggi, quali: logge, balconi, cantinole e soffitte, e di quelle di pertinenza dell'organismo abitativo, quali: androni di ingresso, porticati liberi, volumi tecnici, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza; (...)";

**b - che il rapporto superficie/abitante** stabilito sulla base dell'art. 9 "Assegnazione dell'alloggio" legge regionale del 2 aprile 1996 n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" che prevede: "L'assegnazione degli alloggi avviene, ove possibile, nel rispetto dei seguenti parametri relativi alla superficie utile: a) mq. 46 per una persona; b) mq. 60 per due persone, c) mq. 70 per tre persone; mq. 85 per quattro persone; mq. 95 per cinque persone; f) oltre mq 110 per più di cinque persone;"

**Tale per cui il rapporto sarà stabilito sulla base delle seguenti categorie:**

- 1 persona sono richiesti almeno 46 mq;
- 2 persone sono richiesti almeno 60 mq;
- 3 persone sono richiesti almeno 70 mq;
- 4 persone sono richiesti almeno 85 mq;
- 5 persone sono richiesti almeno 95 mq;
- per più di 5 persone sono richiesti almeno 110 mq.

**2 - Nel caso di richiesta idoneità alloggio per ricongiungimento familiare** il documento che viene rilasciato ai sensi dell'art. 29, 3° comma, lettera "a" del D.Lgs. 286/98 come modificato dall'art. 19 Legge n. 94/2009, dell'art. 69 del Regolamento edilizio comunale vigente e della Deliberazione Giunta comunale n. 210 del 13/08/2009.

Inoltre si precisa che:

**a- il calcolo della superficie** è riferito ai locali individuati alla lettera a) comma 3 dell'art. 69 "Requisiti degli alloggi" del Regolamento edilizio dello strumento urbanistico generale comunale vigente, approvato con deliberazione G.R.V. n° 2570 del 28/09/2001 e successive modifiche, in particolare la lett. a) del comma 3 prevede "spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo (...)";

**b - il rapporto superficie/abitante** sarà stabilito sulla base del DM del 5/07/1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione" in particolare:

- art. 2 che prevede: "Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, e mq. 10, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.";
- art. 3 "Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2,70, (...) l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38, se per due persone."

**Tale per cui il rapporto sarà stabilito sulla base delle seguenti categorie:**

- 1 persona è richiesto un minimo di almeno 28 mq (monolocale);
- 2 persone è richiesto un minimo di almeno 38 mq (monolocale);
- 3 persone sono richiesti almeno 42 mq;
- 4 persone sono richiesti almeno 56 mq;
- 5 persone sono richiesti almeno 66 mq;
- 6 persone sono richiesti almeno 76 mq.